

# Comune di Laigueglia

## Provincia di Savona

Polizia Municipale

---



Applicazione  
Delle  
Sanzioni amministrative  
Alle  
Violazioni ai regolamenti  
E  
Ordinanze comunali

## ***REGOLAMENTO***

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2003  
Entrato in vigore 17/10/2003*

## **INDICE**

- ***Articolo 1 – ambito di applicazione***
- ***Articolo 2 – sanzioni***
- ***Articolo 3 – autorità competente***
- ***Articolo 4 – agenti accertatori***
- ***Articolo 5 – accertamento delle violazioni***
- ***Articolo 6 – pagamento in misura ridotta***
- ***Articolo 7 – rapporto***
- ***Articolo 8 – ricorsi***
- ***Articolo 9 – ordinanza ingiunzione***
- ***Articolo 10 – ordinanze comunali***
- ***Articolo 11 – norme finali.***

**ART. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano – salvo diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono - in caso di violazioni alle norme regolamentari e alle disposizioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, introdotto dall'articolo 16 legge 16/01/03 n.3 e del capo I della legge 24/11/81 n.689.

**ART. 2**  
**Sanzioni**

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a €.25,00 e non superiore a €.500,00.

**ART. 3**  
**Autorità competente**

1. Secondo il disposto degli articoli 14 comma 3° - 17 comma 4° - 18 comma 1° e 2° - 19 comma 2° - 20 della legge n.689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il responsabile del settore cui compete la materia oggetto del regolamento o dell'ordinanza, nominato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000

**ART. 4**  
**Agenti accertatori**

1. Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale e quello incaricato della vigilanza e del controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge n.689/81. Essi devono essere muniti di apposito documento rilasciato dal Comune.
3. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge n.689/81.

**ART. 5**  
**Accertamento delle violazioni**

1. Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate e contestate mediante verbale il quale deve contenere:
  - a) Indicazione della data, ora e luogo di ispezione e constatazione;
  - b) Qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
  - c) Generalità del trasgressore o di chi era tenuto alla sorveglianza se minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere;
  - d) Descrizione del fatto costituente illecito;
  - e) Menzione delle norme che si presumono violate;
  - f) Generalità degli eventuali responsabili in solido;
  - g) Indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi, indicandone modalità e termini;
  - h) Menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta con indicazione del relativo importo e delle modalità di versamento;
  - i) Eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.
2. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge n.689/81.
3. Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge n.689/81.

**ART. 6**  
**Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad €. 50,00 corrispondente al doppio del minimo della sanzione di cui al precedente articolo 2, oltre alle spese di notifica e procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.
2. Il pagamento è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in vigore indicate sul verbale stesso.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale oblazione non costituisce rifusione del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

**ART. 7**  
**Rapporto**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto all'autorità competente di cui al precedente articolo 3, completo del verbale di accertamento con le prove delle avvenute contestazioni o notificazioni.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma precedente, l'autorità competente emette ordinanza ingiunzione determinando la somma da pagare nella misura non inferiore al quadruplo del minimo edittale stabilito al precedente articolo 2.

**ART. 8**  
**Ricorsi**

1. Avverso l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione.
2. L'autorità competente, esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti, nonché sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, trasmette gli atti all'organo accertatore con richiesta di deduzioni. Quest'ultimo, entro il termine di quindici giorni, ritorna gli atti all'autorità competente corredati delle deduzioni richieste.
3. L'autorità competente, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione. Tali atti saranno trasmessi all'organo che ha accertato la violazione, il quale provvederà alla notifica del provvedimento agli interessati.

**ART. 9**  
**Ordinanza ingiunzione**

1. I provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 7 e 8 devono essere adottati entro centottanta giorni dal ricevimento del rapporto o delle controdeduzioni dell'organo accertatore.
2. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge n.689/81
3. Il pagamento della somma determinata deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con le modalità indicate nello stesso atto. Se l'interessato risiede all'estero il termine è di sessanta giorni.
4. È ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria secondo i presupposti e le modalità stabilite dall'articolo 26 della legge n.689/81.

**ART. 10**  
**Ordinanze comunali**

1. Salva diversa disposizione di legge, le disposizioni del presente regolamento – ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 2 – si applicano anche in caso di violazione di ordinanze emanate in esecuzione di regolamenti comunali.

**ART.11**  
**Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24/11/81 n. 6891 e degli articoli da 3 a 20 del DPR 29/07/82 n.571.